

Cambio mansioni nel rispetto dell'art.2103 C.C.

giovedì 22 febbraio 2007 16.43

Riteniamo cosa utile portare a conoscenza degli Associati le motivazioni a base di una recente sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite (n. 25033 del 24.11.2006), che fa il punto su quanto in oggetto.

Come noto l'art. 2103 del C.C. sancisce il divieto del demansionamento prevedendo che il lavoratore debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Pertanto il lavoratore non può svolgere mansioni inferiori rispetto a quelle di appartenenza e nulli sono i patti conclusi in violazione di questo principio.

E' tuttavia ammessa l'assegnazione a mansioni inferiori nel caso del lavoratore che per motivi sanitari inerenti la sua persona, debba essere allontanato temporaneamente dalla esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici, su parere del medico competente (art. 8 D.Lgs. 277/1991) e nel caso di accordi sulla riduzione di personale che prevedano il ricorso alla mobilità (art. 4 L. 223/191).

Al di là dei casi sopra riportati previsti dalle leggi, la recente sentenza afferma il principio dell'equilibrio tra l'esigenza di salvaguardia del lavoratore e della sua professionalità (esigenze dell'individuo) con le esigenze della produzione e del mercato, che richiedono una sempre maggiore flessibilità (esigenza dell'impresa).

Questo può essere tradotto in una clausola di "fungibilità" sottoscritta dalle parti sociali che preveda il mutamento di mansioni appartenenti ad una stessa qualifica. La contrattazione collettiva può quindi collocare plurime e diverse mansioni nella stessa qualifica, con la conseguenza che il lavoratore inquadrato in quella qualifica sa di poter essere chiamato a svolgere mansioni diverse. Il meccanismo di "fungibilità" può però essere disposto solo per contingenti esigenze aziendali o per tutelare la professionalità dei lavoratori appartenenti alla medesima qualifica.

Ne consegue quindi che la contrattazione collettiva può prevedere e disciplinare meccanismi di scambio, avvicendamento, rotazione che non violano l'art. 2103 del C.C. e risultano compatibili con il divieto di demansionamento, attuando forme di mobilità orizzontale.

Cordiali saluti – Il Direttore Generale – Massimo Cappelli